

## REGOLAMENTO (CE) N. 3117/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90<sup>(2)</sup> stabilisce talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

considerando che la definizione di partita dev'essere adeguata alla recente modifica relativa all'indicazione obbligatoria della data di durata minima per le uova della categoria A;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 esclude dal proprio campo di applicazione la vendita diretta di uova dal produttore al consumatore; che, per tener conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in alcune regioni della Finlandia è opportuno inoltre escludere dal campo d'applicazione la vendita in tali regioni dal produttore al dettagliante;

considerando che il periodo durante il quale le uova di categoria A possono essere vendute come «extra» o «extra fresche» dev'essere definito rispetto alla data di imballaggio o a quella di deposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è modificato nel modo seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1).<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2617/93 (GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1).

1) All'articolo 1, punto 10, l'espressione «data di imballaggio o di classificazione» è sostituita dall'espressione «data di durata minima o di imballaggio».

2) L'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili

— alle uova vendute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nella propria azienda, in un mercato pubblico locale — eccettuati i mercati di vendita all'incanto — o tramite vendita a domicilio,

— alle uova, eccettuate quelle rotte o incrinata, vendute dal produttore al dettagliante nelle regioni della Finlandia specificate nell'allegato II,

purché le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate conformemente agli articoli 10, 11 e 12 e non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dal presente regolamento.»

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 12*

La dicitura «extra» o «extra fresche» può essere apposta sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A, provvisti di una fascetta o di un'etichetta. Tali diciture sono stampate sulla fascetta o sull'etichetta che dev'essere tolta e distrutta al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla deposizione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.